FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0067/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0053/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Domenico Luca Scordino - Componente

Antonino Anastasi - Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Luigi Caso - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0053/CFA/2026-2027, proposto dalla società S.S. Juve Stabia s.r.l., in persona degli amministratori giudiziari dott. Salvatore Scarpa e dott. Mario Ferrara, in data 12 ottobre 2026, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 74/TFNSD-2026-2027, depositata il 5 ottobre 2026 (dispositivo n. 57/TFNSD-2026-2027 del 24 settembre 2026);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti di causa;

Relatore all'udienza del 10 novembre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Luigi Caso sono presenti gli Avv.ti Antonio Romei e Carlo Vitalini Sacconi per la reclamante e l'Avv. Nicola Pagnotta per la Procura federale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del 3 agosto 2026 (prot. 2883/1224pf25-26/GC/blp) la Procura federale deferiva la S.S. Juve Stabia s.r.l. dinanzi al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 32, comma 5-bis, e di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in relazione alle condotte del sig. Francesco Agnello, amministratore unico della cessionaria Stabia Capital s.r.l., la cui posizione veniva separata per la mancata prova del perfezionamento della notifica nei suoi confronti.

Il deferimento costituiva l'esito di un'articolata vicenda societaria.

Con decreto n. 195/2025, depositato il 13 ottobre 2025, il Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, aveva disposto, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), l'amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili per lo svolgimento delle attività economiche e imprenditoriali esercitate dalla S.S. Juve Stabia s.r.l. per la durata di dodici mesi, nominando amministratori giudiziari il dott. Salvatore Scarpa e il dott. Mario Ferrara. All'epoca l'intero capitale sociale della S.S. Juve Stabia s.r.l. era detenuto dalla Brera Holdings Public Limited Company, società di diritto irlandese.

Con scrittura privata autenticata dal notaio Guglielmo Siniscalchi in data 17 aprile 2026, iscritta nel registro delle imprese il 22 aprile 2026, la Brera Holdings Public Limited Company cedeva l'intera quota rappresentativa del capitale sociale della S.S. Juve Stabia s.r.l., del valore nominale di euro 11.000,00, alla Stabia Capital s.r.l., costituita il 13 aprile 2026 e iscritta nel registro delle imprese di Roma il 15 aprile 2026, rappresentata dall'amministratore unico sig. Francesco Agnello, al prezzo di euro 1,00. Alla cessione non faceva seguito, entro il termine di quindici giorni previsto dall'art. 20-bis delle N.O.I.F., il deposito presso la

Commissione operazioni societarie (C.O.S.) né della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria prescritti dai commi 5, 6, lett. A1), e 7, del citato art. 20-bis, né della copia dell'atto di acquisizione o dell'attestazione della sua stipula.

Con PEC del 6 maggio 2026 gli amministratori giudiziari chiedevano alla C.O.S. di sapere se la documentazione fosse stata depositata, ricevendo, nello stesso giorno, una risposta negativa. Con nota del 7 maggio 2026, il sig. Filippo Polcino, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* della società, comunicava alla C.O.S. di avere chiesto alla nuova compagine sociale, a mezzo PEC, la documentazione prevista dall'art. 20-bis delle N.O.I.F. e che la società avrebbe provveduto al deposito della stessa non appena l'avesse ricevuta.

Con decreto n. 22/2026, deliberato nella camera di consiglio del 4-8 maggio 2026 e depositato l'8 maggio 2026, il Tribunale di Napoli, su proposta del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del Questore di Napoli, depositata il 30 aprile 2026, disponeva, ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, il sequestro in danno del sig. Francesco Agnello, nella qualità di legale rappresentante della Stabia Capital s.r.l., della totalità delle quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale della S.S. Juve Stabia s.r.l., confermando i poteri degli amministratori giudiziari. Nell'assemblea del 1° giugno 2026 gli amministratori giudiziari, quali custodi delle quote sequestrate, deliberavano il ripianamento delle perdite, l'azzeramento del capitale ai sensi dell'art. 2482-ter c.c. e un aumento di capitale inscindibile per complessivi euro 6.901.000,00, offerto in opzione all'unico socio e, in caso di mancato esercizio, a terzi. Non esercitata l'opzione, l'aumento veniva integralmente sottoscritto e versato dalla Domus s.r.l., divenuta socio unico dal 12 giugno 2026. In data 26 giugno 2026 gli amministratori giudiziari trasmettevano alla F.I.G.C., alla C.O.S. e alla Lega nazionale professionisti Serie B la comunicazione *ex* art. 20-bis delle N.O.I.F. relativa all'acquisizione dell'intero capitale sociale da parte della Domus s.r.l.

2. La vicenda veniva segnalata dalla C.O.S. alla Procura federale in data 12 maggio 2026 (prot. 29591/SS 25-26); ne seguiva, in data 19 maggio 2026, l'iscrizione del procedimento al n. 1224pf25-26 del relativo registro. Con comunicazione di conclusione delle indagini del 10 luglio 2026, la Procura federale contestava al sig. Francesco Agnello la violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, 20-bis, comma 7, delle N.O.I.F. e 32, comma 5-bis, del Codice di giustizia sportiva e, alla società, la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice, nonché la responsabilità propria ai sensi dell'art. 32, comma 5-bis, del Codice. Con la medesima comunicazione, la Procura escludeva ogni responsabilità sia degli amministratori giudiziari, in ragione della natura pubblicistica della loro funzione, sia del sig. Polcino, che si era reso «comunque parte diligente». Con memoria del 20 luglio 2026, la società chiedeva l'archiviazione del procedimento e, in subordine, l'applicazione di una sanzione pecuniaria nella misura minima, anche ai sensi dell'art. 126 del Codice.

Seguiva il ricordato atto di deferimento del 3 agosto 2026.

All'udienza dell'8 settembre 2026 le parti presentavano un accordo ai sensi dell'art. 127 del Codice di giustizia sportiva; il Tribunale, previo rinvio per esaminare la memoria difensiva, nella successiva udienza del 15 settembre 2026, ritenuti insussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione concordata, disponeva la trattazione nel merito all'udienza del 24 settembre 2026. In tale udienza, la Procura federale chiedeva l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di euro 30.000,00, mentre la società instava per il proscioglimento e, in subordine, per il riconoscimento della massima incidenza delle circostanze attenuanti.

Con la decisione oggi impugnata, il Tribunale ha ritenuto la società responsabile delle condotte contestatele e le ha irrogato, ai sensi dell'art. 32, comma 5-quater, del Codice, la sanzione di due punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della stagione sportiva in corso.

3. Avverso tale decisione la società ha proposto reclamo, deducendo: a) il travisamento dei fatti e l'omessa valutazione di elementi decisivi in ordine alla condotta degli amministratori giudiziari e alla natura dell'operazione del 17 aprile 2026; b) il difetto del presupposto della responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, C.G.S. e della responsabilità propria ex art. 32, comma 5 C.G.S. e la mancata valutazione della scriminante o attenuante dell'art. 7 C.G.S.; c) la violazione dei principi di proporzionalità e di finalità della norma, nonché la mancata valutazione dell'assenza di ogni pregiudizio per l'ordinamento federale. Ha concluso, quindi, per il proscioglimento e, in subordine, per l'applicazione della sola sanzione pecuniaria nella misura minima edittale, con esclusione della penalizzazione.

La Procura federale, con memoria del 3 novembre 2026, ha chiesto la conferma della decisione impugnata quanto all'accertamento della responsabilità, aderendo tuttavia al terzo motivo di reclamo e insistendo per l'applicazione dell'ammenda di euro 30.000,00.

All'udienza del 10 novembre 2026, sentite le parti, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio rileva che i fatti posti a base del deferimento e della decisione impugnata non sono contestati dalla reclamante.

Possono, dunque, ritenersi pacifici tra le parti sia il perfezionamento, il 17 aprile 2026, della cessione dell'intero capitale della S.S. Juve Stabia s.r.l. dalla Brera Holdings Public Limited Company alla Stabia Capital s.r.l., sia l'assenza di qualsiasi comunicazione in merito a tale operazione, ai sensi dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.

Venendo all'esame dei motivi di reclamo, si osserva quanto segue.

2. Con il primo motivo la reclamante deduce il travisamento dei fatti e l'omessa valutazione di elementi decisivi in ordine alla condotta degli amministratori giudiziari e alla natura dell'operazione del 17 aprile 2026.

Giova premettere che il vizio di motivazione, al quale le censure in esame sono in sostanza riconducibili, non è di per sé idoneo, nel giudizio di reclamo, a travolgere la decisione impugnata.

Ai sensi dell'art. 106 del Codice di giustizia sportiva, la Corte federale d'appello conosce del procedimento di primo grado nei limiti dei punti impugnati e può riformare la decisione decidendo anche nel merito, in quanto il reclamo costituisce un mezzo di gravame a devoluzione piena, che consente di porre rimedio a ogni incompletezza o carenza dell'attività istruttoria e motivazionale del primo grado (CFA, Sez. I, n. 40/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 17/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 90/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 74/2020-2021).

Il difetto di motivazione non è dunque causa di nullità della decisione, potendo la Corte integrarne la motivazione e decidere nel merito (CFA, SS.UU., n. 16/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 13/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 3/2025-2026) e vale unicamente a devolvere al giudice del gravame la questione che si assume non esaminata.

In ogni caso, la lettura dell'impugnata decisione mostra che il Tribunale non ha omesso di considerare gli elementi indicati dalla reclamante. Essa dà conto, nella parte espositiva, delle difese svolte all'udienza del 24 settembre 2026, che avevano a oggetto proprio la mancanza di interlocuzione del cedente con gli amministratori giudiziari, la mancata consegna della documentazione alla società e l'immediata attivazione degli organi della procedura.

Il primo giudice non ha ignorato tali circostanze, ma le ha ritenute giuridicamente irrilevanti. In altri termini, nel caso di specie non si versa in un'ipotesi di omessa valutazione di elementi di fatto bensì di mera valutazione dei medesimi come non determinanti ai fini della decisione; ne consegue l'insussistenza del lamentato vizio di motivazione, ferma restando la possibilità di censurare nel merito la decisione assunta, ove se ne dimostri l'erroneità.

Parimenti insussistente è il dedotto vizio di travisamento dei fatti.

I fatti posti dal Tribunale a fondamento della decisione, ossia il perfezionamento della cessione il 17 aprile 2026 e la mancata produzione della documentazione entro il 2 maggio 2026, sono incontestati e la stessa reclamante non ne prospetta una diversa ricostruzione. Ciò che la reclamante censura non è dunque l'accertamento dei fatti, ma la loro qualificazione giuridica, e cioè l'affermazione - contenuta nell'impugnata decisione - secondo cui l'estraneità della società all'operazione e la successiva reazione degli organi della procedura non escludono la responsabilità; tale questione, peraltro, non comporta la sussistenza del lamentato vizio ma attiene al secondo e al terzo motivo di reclamo, alla cui puntuale disamina si rinvia.

Né giova alla reclamante il riconoscimento, da parte della Procura federale, della diligenza del sig. Polcino che, a suo avviso, dovrebbe valere anche per la società.

Tale valutazione attiene alla posizione disciplinare della persona fisica, la cui eventuale responsabilità per omessa vigilanza trova fondamento nell'art. 4 del Codice e concorre, senza identificarsi, con quella dell'ente (CFA, SS.UU., n. 43/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 55/2021-2022); la responsabilità della società ai sensi dell'art. 32, commi 5-bis e seguenti, ha invece fondamento autonomo, come si dirà.

La nota del sig. Polcino, peraltro, è del 7 maggio 2026, successiva alla scadenza del termine.

3. Con il secondo motivo, la reclamante deduce il difetto dei presupposti della contestata responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e della responsabilità propria ai sensi dell'art. 32, comma 5-bis, del Codice di giustizia sportiva e invoca, comunque, la scriminante o l'attenuante dell'art. 7 del medesimo Codice.

Ad avviso della reclamante, il Tribunale non avrebbe tenuto nel debito conto la posizione della difesa che, pur non negando gli effetti della cessione, ritiene che l'estraneità della società e degli amministratori giudiziari all'operazione e l'assenza di qualsiasi

potere di controllo preventivo sul cessionario escluderebbero in radice i presupposti della responsabilità.

A tal fine, richiama la decisione n. 6/2026-2027 di questa Corte, con la quale le Sezioni unite hanno affermato che una responsabilità fondata sulla colpa di organizzazione presuppone che il soggetto chiamato a risponderne sia in grado, al momento del fatto, di adottare le misure di prevenzione la cui omissione integra la colpa, e secondo cui la responsabilità ai sensi dell'art. 6 presuppone un elemento di connessione (*id est* riferibilità) tra la condotta contestata e la società.

Al fine di sostenere l'inesistenza dei presupposti di tale responsabilità, la reclamante ricorda che il sig. Agnello non è mai stato organo, dirigente o tesserato della società, sicché mancherebbe il collegamento qualificato necessario per imputarle la sua condotta omissiva. Sostiene, inoltre, che, se il difetto di presupposto è stato riconosciuto per una società non ancora esistente al momento del fatto, a maggior ragione esso dovrebbe essere riconosciuto per una società esistente ma privata, per effetto della misura giudiziaria, di ogni potere di controllo sulla propria compagine.

Aggiunge, infine, che il presidio rappresentato dagli amministratori giudiziari e dal legale rappresentante avrebbe funzionato, e che l'art. 20-bis delle N.O.I.F. non avrebbe introdotto un controllo preventivo sulle cessioni, ma un controllo successivo, la cui finalità, nel caso di specie, sarebbe stata pienamente realizzata dall'immediato intervento degli amministratori giudiziari.

Le esposte argomentazioni non appaiono convincenti.

A tal fine, è opportuno ricostruire il quadro normativo vigente all'epoca dei fatti, come risultante dalle modifiche introdotte con il Comunicato ufficiale n. 131/A del 19 dicembre 2025.

L'art. 20-bis, comma 1, delle N.O.I.F. subordina l'acquisizione, diretta o indiretta, di una partecipazione non inferiore al dieci per cento del capitale di una società professionistica al possesso dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria; i commi 2, 3 e 4 estendono i requisiti di onorabilità a coloro che controllano o rappresentano il soggetto acquirente e, per gli enti costituiti da meno di un anno, a tutti i partecipanti; il comma 5 individua i requisiti di onorabilità, tra cui, alla lett. A4), il non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, a pena detentiva superiore a tre anni per il delitto di bancarotta fraudolenta e, alla lett. B), il non essere stati attinti da misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011; il comma 6 individua i requisiti di solidità finanziaria; il comma 7 impone il deposito della documentazione entro quindici giorni dall'acquisizione.

L'art. 20-ter delle N.O.I.F. attribuisce alla Commissione operazioni societarie la valutazione dei requisiti, con facoltà di assegnare un termine non prorogabile per la regolarizzazione, dispone che il mancato adempimento entro tale termine equivale ad assenza dei requisiti, prevede che la Commissione, ove riscontri inadempienze, ne informi la Procura federale (comma 8) e rinvia, per le sanzioni, all'art. 32, commi da 5-bis a 5-octies, del Codice di giustizia sportiva.

L'art. 32 del Codice dispone, al comma 5-bis, che la violazione dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. comporta l'applicazione delle sanzioni indicate nei commi successivi; al comma 5-ter, che il mancato rispetto dei termini dell'art. 20-bis, comma 7, comporta per il mero ritardo, indipendentemente dalla successiva regolarizzazione, una sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 a carico della società sportiva; al comma 5-quater, che «l'assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 20 bis, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 20 ter delle NOIF, comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l'applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica»; ai commi 5-sexies, 5-septies e 5-octies, l'obbligo di trasferire la partecipazione a soggetti in possesso dei requisiti entro trenta giorni e, in mancanza, ulteriori penalizzazioni a carico della società affiliata.

Da tale quadro emerge che la responsabilità contestata alla società a titolo proprio non è una responsabilità per fatto altrui, né una responsabilità costruita sul modello dell'art. 6 del Codice.

L'art. 32, commi 5-bis e 5-quater, individua espressamente nella «società interessata dalla acquisizione» il soggetto passivo della sanzione e collega quest'ultima a un dato oggettivo, ossia l'assenza dei requisiti in capo a chi ha acquisito la partecipazione.

Questa Corte ha già chiarito che l'art. 20-bis delle N.O.I.F. e l'art. 32, comma 5-bis, del Codice hanno la finalità di accrescere l'effettività dei controlli sui subentri di nuovi soggetti nelle partecipazioni di società professionistiche, sono dettati a presidio dei valori che ispirano il fenomeno sportivo e fanno leva sul canone di autoresponsabilità che deve orientare la condotta delle società sportive nel loro rapportarsi con la Federazione, e ha precisato che gli acquirenti e l'ente interessato dall'acquisizione sono i precipui destinatari del precetto (CFA, SS.UU., n. 43/2021-2022, confermata da Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 33/2022; CFA, SS.UU., n. 55/2021-2022).

La società sportiva è, dunque, titolare di una posizione propria, che deriva dalla sua stessa qualità di affiliata partecipante a un

campionato professionistico: l'ordinamento federale esige che il soggetto che compete in tale campionato sia controllato da persone delle quali sia stata verificata l'onorabilità e la solidità finanziaria e collega direttamente alla società gli effetti del difetto di tale condizione.

Che la società sia destinataria in proprio della disciplina risulta, del resto, dallo stesso Comunicato ufficiale n. 221/A del 26 aprile 2021, introduttivo dell'art. 20-bis, il quale ne indica lo scopo nell'esigenza che le «società interessate dalle suddette acquisizioni» possano «approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti».

4. Alla luce di tale quadro normativo, non sono pertinenti, rispetto al titolo di responsabilità propria, le argomentazioni che la reclamante trae dalla decisione n. 6/2026-2027 delle Sezioni unite di questa Corte.

Con essa, le Sezioni unite hanno escluso l'applicazione dell'ammenda a una società costituita dopo la commissione dell'illecito, in ragione dell'assenza dell'elemento di connessione tra la condotta e il sodalizio che costituisce il presupposto della responsabilità ai sensi dell'art. 6 del Codice, e dell'impossibilità logica di muovere un rimprovero di organizzazione a un soggetto non ancora esistente. La stessa decisione ha però confermato la penalizzazione in classifica, rilevando che essa possiede una duplice valenza, afflittiva nei confronti della società e riequilibrativa nei confronti delle antagoniste, e che, in ragione della sua intrinseca inerenza alla classifica e alla regolarità della competizione, essa segue la posizione di classifica cui accede, prescindendo dall'imputabilità soggettiva dell'illecito (CFA, SS.UU., n. 6/2026-2027, che richiama CFA, Sez. I, n. 146/2025-2026 e CFA, SS.UU., n. 101/2022-2023).

Il precedente invocato, pur reso in fattispecie diversa e lungi dal sorreggere il reclamo, conferma dunque che la penalizzazione può trovare fondamento in un presupposto diverso dal rimprovero di organizzazione. Nel caso dell'art. 32, comma 5-quater, tale presupposto è espressamente fissato dalla norma ed è costituito dal fatto che la società, che partecipa al campionato, sia stata acquisita da un soggetto privo dei requisiti o che non li abbia dimostrati.

Nel caso di specie, peraltro, la società reclamante esisteva ed era pienamente operativa al momento dell'acquisizione, partecipava al campionato di Serie B ed era titolare della posizione di classifica sulla quale la sanzione incide, sicché manca in radice il presupposto stesso dell'argomento da essa prospettato.

5. Il motivo appare infondato anche nella parte in cui contesta la sussistenza dei presupposti per l'accertamento della responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

Tale disposizione stabilisce che la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del Codice, il quale, a sua volta, estende l'applicazione del Codice «ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società».

Il sig. Agnello, quale amministratore unico e legale rappresentante della Stabia Capital s.r.l., divenuta socio unico, e soggetto al vertice della catena partecipativa che a essa fa capo, rientrava esattamente nella categoria dei soggetti cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo della società.

L'elemento di connessione richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, che può essere costituito dal rapporto di tesseramento ovvero dalla riconducibilità della condotta a soggetti che operano all'interno o nell'interesse della società ai sensi dell'art. 2, comma 2 (CFA, Sez. III, n. 3/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 143/2025-2026, richiamate da CFA, SS.UU., n. 6/2026-2027), sussiste dunque, per espressa previsione normativa, proprio in ragione del controllo acquisito sulla società.

Non rileva, in contrario, che il sig. Agnello non abbia mai rivestito cariche sociali, né che la società non abbia tratto vantaggio dall'omissione, in quanto l'art. 2, comma 2, del Codice prescinde dall'assunzione di cariche e fonda l'assoggettamento all'ordinamento federale sul solo controllo, e la responsabilità ai sensi dell'art. 6, comma 2, non è subordinata alla dimostrazione di un vantaggio per l'ente.

Né, ancora, rileva lo spossessamento gestorio conseguente all'amministrazione giudiziaria, poiché la misura ha inciso sulla gestione dell'impresa ma non ha sottratto alla società la qualità di affiliata, né ha impedito il trasferimento delle quote, che si è infatti perfezionato, rendendo il cessionario titolare del controllo.

6. Con riferimento all'applicabilità dell'invocata scriminante dell'art. 7 del Codice, si osserva quanto segue.

La responsabilità della società ai sensi dell'art. 6 è una responsabilità aggravata o presunta, fondata sulla colpa di organizzazione, che può essere esclusa o attenuata soltanto mediante la dimostrazione dell'adozione, dell'idoneità, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto federale (CFA, SS.UU.,

n. 6/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 40/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022).

Il relativo onere probatorio grava sulla società e l'accertamento demandato al giudice ha ad oggetto un modello concretamente adottato, sicché esso non può essere surrogato da una generica valutazione di inesigibilità (CFA, Sez. I, n. 31/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025).

La reclamante non ha allegato né provato l'adozione di alcun modello organizzativo, ma ha indicato quale «presidio» l'attività svolta dagli amministratori giudiziari e dal legale rappresentante dopo la scadenza del termine.

Una reazione successiva alla consumazione dell'illecito, per quanto tempestiva ed efficace nel neutralizzarne le conseguenze, non costituisce un modello di prevenzione e non può, per definizione, dimostrare che l'illecito era stato prevenuto: essa può rilevare, eventualmente, sul diverso piano della commisurazione della sanzione, nei limiti consentiti dalla norma, questione da valutare unitamente all'esame del terzo motivo di reclamo.

Neppure è condivisibile la tesi secondo cui l'art. 20-bis delle N.O.I.F. introdurrebbe un mero controllo successivo, la cui finalità sarebbe stata realizzata dall'intervento degli amministratori giudiziari.

Il sistema delineato dagli artt. 20-bis e 20-ter delle N.O.I.F. e dall'art. 32, commi da 5-bis a 5-octies, del Codice si articola in fasi distinte e progressive: la dimostrazione dei requisiti nel termine perentorio di quindici giorni; la valutazione della Commissione operazioni societarie; in caso di assenza dei requisiti, la penalizzazione prevista dal comma 5-quater; quindi l'obbligo di dismissione della partecipazione e, in mancanza, le ulteriori penalizzazioni previste dai commi 5-septies e 5-octies.

La perentorietà dei termini fissati dall'art. 20-bis è stata affermata da questa Corte (CFA, SS.UU., n. 80/2024-2025), che ha precisato che il termine decorre dalla data dell'atto di cessione, a prescindere dall'iscrizione nel registro delle imprese, in quanto diversamente verrebbe vanificata la *ratio* acceleratrice della disciplina (CFA, SS.UU., n. 55/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 43/2021-2022).

La successiva estromissione del soggetto privo dei requisiti incide, dunque, sulle fasi ulteriori del procedimento, evitando che maturino le sanzioni previste dai commi 5-septies e 5-octies, ma non retroagisce sulla fattispecie del comma 5-quater, che si era già perfezionata alla scadenza del 2 maggio 2026, quando, non essendo stato depositato neppure l'atto di acquisizione, era divenuta impossibile, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 6, delle N.O.I.F., ogni successiva regolarizzazione.

Come esattamente rilevato dal primo giudice, la ricapitalizzazione con l'ingresso della Domus s.r.l. è un'operazione diversa, che ha dato luogo a un autonomo adempimento ai sensi dell'art. 20-bis, e la comunicazione del 26 giugno 2026 riguarda soltanto tale nuova acquisizione e non la cessione del 17 aprile 2026, in relazione alla quale nessuna documentazione è stata mai prodotta.

Per tali ragioni, il secondo motivo di reclamo non merita accoglimento.

7. Con il terzo motivo la reclamante deduce la violazione dei principi di proporzionalità e della finalità della norma nonché la mancata considerazione dell'assenza di pregiudizio per l'ordinamento federale.

Sostiene che la sanzione sarebbe manifestamente sproporzionata, che il Tribunale si sarebbe discostato senza adeguata motivazione dalla richiesta della Procura federale, che chiedeva l'irrogazione della sola ammenda di euro 30.000,00, e che le finalità della ricordata disciplina sarebbero state pienamente realizzate grazie all'intervento degli amministratori giudiziari e del Tribunale di Napoli, con la scoperta e la neutralizzazione dell'operazione, l'estromissione dell'acquirente e l'ingresso di un nuovo socio che ha immesso risorse ingenti, senza alcun pregiudizio per la regolarità della competizione.

La Procura federale, nella memoria depositata in questo grado, ha aderito a tale motivo, osservando che l'integrale spossessamento gestorio e la tempestiva reazione degli organi della procedura, pur non escludendo la responsabilità della società, ne attenuerebbero la gravità e richiederebbero una più corretta dosimetria della sanzione.

Sul punto, il Collegio osserva quanto segue.

La questione posta dalla reclamante, condivisa dalla Procura federale, non attiene propriamente alla dosimetria della sanzione, ma alla qualificazione della fattispecie. L'ammenda richiesta dalla Procura e, in subordine, dalla reclamante, è la sanzione prevista dall'art. 32, comma 5-ter, del Codice, che punisce il «mero ritardo» nel rispetto dei termini dell'art. 20-bis, comma 7, «indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione».

La penalizzazione irrogata dal Tribunale è, invece, la sanzione prevista dal comma 5-quater per l'ipotesi, obiettivamente più grave, dell'assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria, anche conseguente all'omessa regolarizzazione della

documentazione.

Si tratta di due diverse sanzioni, correlate a due distinte ipotesi di illecito, che, ai sensi dell'art. 32, comma 5-novies, del Codice, si cumulano ove ne ricorrano i presupposti. L'ammenda non costituisce, dunque, una sanzione alternativa e più mite, che il giudice possa applicare in luogo della penalizzazione, ma una sanzione ulteriore.

Resta estranea al presente giudizio, in difetto di reclamo della Procura federale, ogni questione sulla mancata applicazione, da parte del primo giudice, anche dell'ammenda.

Questa Corte ha già chiarito che il sistema distingue tra il mero ritardo sanabile, da una parte, e la mancata produzione vera e propria dei documenti, dall'altra, che, una volta scaduto il termine concesso per la regolarizzazione, si trasforma in assenza dei requisiti non più regolarizzabile (CFA, SS.UU., n. 51/2022-2023).

Tale distinzione è stata, del resto, introdotta dal legislatore federale con i Comunicati ufficiali n. 205/A e n. 206/A del 17 marzo 2022, dopo che questa Corte aveva rilevato che un trattamento sanzionatorio indifferenziato tra il ritardo dell'acquirente munito dei requisiti e l'assenza dei requisiti non appariva in linea con i principi di proporzionalità e di gradualità della sanzione (CFA, SS.UU., n. 43/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 55/2021-2022).

Il principio di proporzionalità invocato dalla reclamante ha dunque già trovato attuazione nella graduazione delle fattispecie operata dalla norma e non consente all'interprete di ricondurre all'ipotesi meno grave un fatto che integra quella più grave.

La riconduzione del fatto al comma 5-quater non eccede, peraltro, i limiti della contestazione, che ha investito la violazione dell'art. 32, comma 5-bis, del Codice, il quale rinvia a tutte le sanzioni previste dai commi successivi, e ha descritto la condotta come omessa produzione della documentazione, e non come mero ritardo.

Nel caso in esame, la documentazione relativa all'acquisizione da parte della Stabia Capital s.r.l. non è stata soltanto depositata in ritardo: non è stata mai prodotta, né nel termine né successivamente, e non potrà più esserlo, essendo venuta meno la partecipazione cui si riferiva.

Né può invocarsi la mancata assegnazione, da parte della Commissione operazioni societarie, del termine per la regolarizzazione.

L'art. 20-ter, comma 6, delle N.O.I.F. consente infatti l'assegnazione di tale termine soltanto quando, entro il termine di cui all'art. 20-bis, comma 7, sia stato depositato almeno l'atto di acquisizione o l'attestazione della sua stipula; adempimento che, nella specie, è del tutto mancato.

La regolarizzazione era dunque preclusa in radice, sicché la totale omissione si risolve - a più forte ragione di quanto l'art. 20-ter, comma 7, dispone per l'inottemperanza alla richiesta di integrazione - nell'assenza dei requisiti.

L'omessa regolarizzazione costituisce, peraltro, soltanto una delle possibili cause di tale assenza, come si desume dalla locuzione «anche ove conseguente» impiegata dall'art. 32, comma 5-quater, del Codice.

Il sequestro delle quote disposto l'8 maggio 2026 e la successiva estromissione dell'acquirente hanno reso in concreto impossibile qualsiasi regolarizzazione.

Gli stessi atti prodotti dalla reclamante, inoltre, non lasciano dubbi sul fatto che l'assenza dei requisiti non sia soltanto formale.

Nel decreto n. 22/2026 il Tribunale di Napoli ha rilevato che il sig. Agnello «non prestava le garanzie richieste dalla normativa interna alla F.I.G.C. agli acquirenti di quote sociali», che egli è stato destinatario di una misura di prevenzione disposta dal Tribunale di Roma e che ha riportato, in primo grado, condanna alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta: circostanze che integrano, rispettivamente, le cause ostative di cui alle lett. B) e A4) dell'art. 20-bis, comma 5, delle N.O.I.F.; la stessa reclamante, nell'atto introduttivo, ha prospettato l'operazione come «fittizia» e ha riferito che l'acquirente si era «consapevolmente rifiutato» di fornire la documentazione. Non è stato mai sostenuto, in nessuno dei due gradi, che il soggetto che ha acquisito il controllo della società fosse in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 20-bis.

La fattispecie va, pertanto, ricondotta all'art. 32, comma 5-quater, del Codice, e non al solo comma 5-ter, il quale sanziona l'inosservanza del termine in sé considerata e non esaurisce il disvalore di un'omissione mai sanata, cui si accompagna l'assenza dei requisiti.

La sanzione irrogata dal primo giudice va, quindi, confermata, sia pure con la diversa motivazione sin qui esposta, in luogo di quella della decisione impugnata, che ha richiamato il comma 5-quater in una formulazione non coincidente con quella vigente

all'epoca dei fatti.

Nessuna censura, inoltre, può essere mossa al Tribunale per essersi discostato dalla richiesta della Procura federale.

L'art. 12 del Codice affida agli organi di giustizia sportiva il potere di stabilire la specie e la misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti, e nell'esercizio di tale potere il giudice non è vincolato alle richieste della Procura federale, potendo infliggere anche sanzioni più gravi, per specie e misura, di quelle prospettate, purché nel rispetto dei limiti fissati dalle norme federali (CFA, SS.UU., n. 40/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025).

Alle medesime conclusioni deve giungersi anche con riferimento all'adesione della Procura al reclamo in questo grado, che non vincola la Corte nell'individuazione della norma applicabile al fatto accertato.

Nel caso in esame, peraltro, il Tribunale ha fondato la scelta sull'individuazione della fattispecie sanzionatoria applicabile, ravvisata - esattamente, quanto alla norma - nel comma 5-quater; e la riconduzione del fatto a tale comma non lasciava margine per l'irrogazione della sola ammenda.

La sanzione irrogata corrisponde, inoltre, al minimo edittale.

L'art. 32, comma 5-quater, prevede infatti «almeno due punti di penalizzazione in classifica» e il Tribunale ha irrogato esattamente due punti. Per costante orientamento di questa Corte, il minimo edittale delle sanzioni consistenti in punti di penalizzazione non può essere derogato in diminuzione neppure mediante l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 del Codice, perché la penalizzazione incide non soltanto sulla sfera della società sanzionata, ma anche sulla posizione delle società antagoniste, sicché essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza nella sua graduazione (CFA, SS.UU., n. 16/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 44/2026-2027, che esclude la possibilità di scendere sotto il minimo edittale anche a fronte di comportamenti sananti successivi alla violazione; CFA, SS.UU., n. 40/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 101/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022, e la giurisprudenza ivi richiamata).

Ne consegue che le circostanze valorizzate dalla reclamante e dalla Procura federale, ossia la sottoposizione della società all'amministrazione giudiziaria, la tempestiva reazione degli organi della procedura, l'estromissione del soggetto privo dei requisiti e la ricapitalizzazione, pur meritevoli di considerazione, non potrebbero comunque condurre a una sanzione inferiore a quella irrogata, che già si attesta sul limite minimo consentito dalla norma.

Né, infine, appare condivisibile l'assunto secondo cui l'assenza di pregiudizio per la regolarità della competizione escluderebbe la necessità della sanzione.

La norma non subordina la penalizzazione alla prova di un concreto pregiudizio per la competizione, ma la ricollega al fatto, di per sé lesivo dell'interesse tutelato, che una società partecipante a un campionato professionistico sia stata acquisita da un soggetto privo dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria o che non li abbia dimostrati, sottraendo così l'operazione alla verifica preventiva degli organi federali.

La circostanza che la vicenda sia stata successivamente neutralizzata grazie all'intervento dell'autorità giudiziaria e degli amministratori giudiziari, pur avendo impedito che si producessero le conseguenze ulteriori previste dall'art. 32, commi 5-sexies, 5-septies e 5-octies, del Codice, non ha eliso la violazione già consumata, né la sanzione minima che l'ordinamento federale vi collega.

8. Per le ragioni esposte il reclamo deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Luigi Caso — Mario Luigi Torsello

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce